

Associazione Premio Giuseppe Zilli
Corso Vittorio Emanuele III, n.2, 64044 Fano Adriano (TE)
CF 92061700677
Assemblea dei soci

Il giorno **13 settembre 2022 alle ore 20.30** in seconda convocazione, presso Ladamus a Teramo in via Nazario Sauro n. 50, si è tenuta l'Assemblea dei Soci, per deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Cambio di denominazione dell'Associazione;

Sono presenti il Presidente Luigi Servi, Eleonora Coccagna, Antonio Di Battista, Pierluigi Valente e Antonio D'Agostino. Eleonora Coccagna funge da segretario.

Alle ore 20.40 il Presidente dichiara validamente costituita l'adunanza e pertanto atta a deliberare su quanto indicato nell'ordine del giorno.

Il segretario Eleonora Coccagna informa l'Assemblea sulla richiesta da parte del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di aggiungere la dicitura ETS al nome dell'Associazione, che diventa così "Associazione Premio Giuseppe Zilli ETS". La nuova denominazione prevede una variazione dello Statuto dell'Associazione, limitatamente all'inserimento dell'acronimo "ETS". Il segretario ricorda che, a norma di Statuto, le variazioni dello stesso devono essere deliberate dall'Associazione con l'approvazione di almeno 2/3 dei presenti.

Il Presidente mette ai voti la proposta di cambio della denominazione dell'Associazione e quindi della conseguente variazione dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

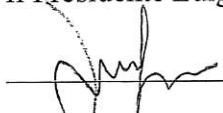
di cambiare la denominazione dell'Associazione in "Associazione Premio Giuseppe Zilli ETS" e di variare lo Statuto inserendo la corretta denominazione dell'Ente.

La consigliera Coccagna ricorda che in base all'articolo 82 comma 3 del DL 117 del 3 luglio 2017 "Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

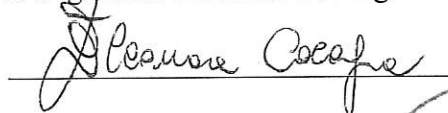
Il Presidente fa visionare la bozza di Statuto che viene firmata contestualmente, insieme al presente verbale al fine di procedere con i conseguenti atti amministrativi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 21.30.

Il Presidente Luigi Servi



Il Segretario Eleonora Coccagna



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

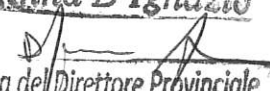
Il presente atto è stato qui registrato il **13 NOV 2022**

di **1135** serie **3**

ESENTE
Imponibile di € effettuato il



Anna D'Ignazio


Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO GIUSEPPE ZILLI ETS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita l'Associazione denominata "PREMIO GIUSEPPE ZILLI ETS" (innanzi "Associazione"). L'Associazione ha sede presso il Municipio del Comune di Fano Adriano, Corso Vittorio Emanuele III n. 2. Le variazioni di indirizzo all'interno della Provincia di Teramo non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA APPLICABILE

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apolitica ed opera per la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare e a tal fine l'Associazione, la cui denominazione è riferita in maniera univoca alla persona di Don Giuseppe Zilli, nato a Fano Adriano (TE) il 21 ottobre 1921, viene costituita al fine di ricordare la sua figura e il suo operato, attraverso la conoscenza e la diffusione delle testimonianze ancora oggi esistenti e la valorizzazione della sua città natale. Nel perseguire questa finalità, l'Associazione organizzerà un premio annuale giornalistico denominato "Premio Giuseppe Zilli".

L'Associazione opera più in generale per lo sviluppo locale e la valorizzazione delle risorse territoriali, promuovendo anche nuovi modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità, all'approccio integrato, alla diversificazione e alla concertazione, che assumano come punto di partenza il territorio e i suoi bisogni. Tutto ciò in armonia con gli obiettivi della Comunità Europea e coerentemente con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

L'Associazione opera su base locale, nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni e nel rispetto delle normative vigenti, organizzando eventi a carattere culturale e, pur non avendo scopo di lucro, compiere altresì operazioni finanziarie e commerciali a tal fine connesse. A tale scopo, l'Associazione potrà altresì partecipare all'organizzazione e gestione di iniziative in collaborazione con analoghe organizzazioni italiane e straniere, nonché partecipare in qualità di socio od associato, ad organismi associativi o consortili di qualsiasi natura, aventi scopo connesso, affine o analogo al proprio.

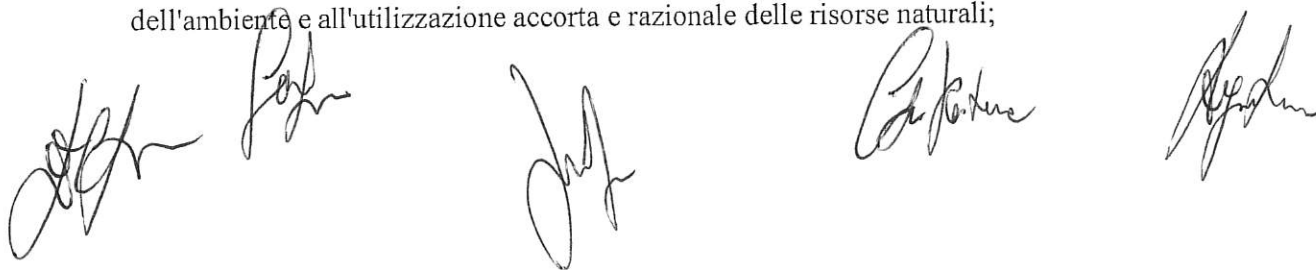
L'Associazione, avvalendosi prevalentemente di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da parte dei suoi soci, è aperta a tutti coloro che, condividendone gli ideali, siano interessati a contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fine istituzionale.

L'Associazione potrà anche avvalersi di consulenti, lavoratori e professionisti a titolo oneroso necessari al perseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;



- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla vigente normativa anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, quali ad esempio:

- assistenza agli Enti locali nelle azioni finalizzate allo sviluppo locale;
- valorizzazione della progettualità degli enti pubblici e privati attraverso l'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali o di qualsiasi altra provenienza, garantendone anche a corretta gestione;
- sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile o di soggetti svantaggiati.

Le attività secondarie e strumentali sono meglio individuate con delibera dell'Assemblea/Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere l'attività sia nei confronti di terzi e/o dei soci.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla Normativa applicabile.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 6 - SOCI

I Soci condividono i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

I soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. I soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative e dalla Normativa applicabile, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento delle quote associative fissate periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei soci, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

ARTICOLO 7 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla CTS, dalla Normativa e dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio avviene tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo spedita a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a rispettare le finalità dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Soci. La qualità di Associato si assume con effetto dal giorno in cui l'aspirante riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci, nella prima adunanza successiva.

Successivamente alla domanda di adesione i soci si impegnano a comunicare:

- 1) le informazioni riguardanti il proprio ambito di interesse;
- 2) versare la quota di adesione. La quota non è trasmissibile.

ARTICOLO 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

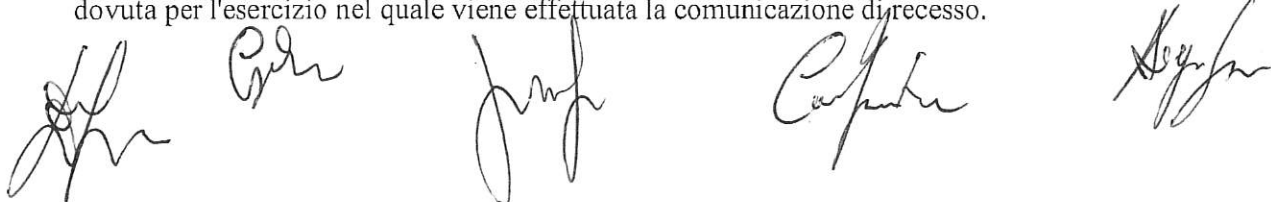
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualità di socio si perde per recesso, decesso, o esclusione motivata, che viene comunicata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con delibera scritta del Consiglio Direttivo al socio che svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione e/o si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio.

L'interessato può ricorrere entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione all'autorità giudiziaria

La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al socio escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui è comunicata all'escluso e provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria.

Il socio può in qualunque momento comunicare, a mezzo di comunicazione che ne certifichi la ricezione, la sua volontà di recedere dall'Associazione.

Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, fatti salvi gli impegni assunti nella sua qualità di socio e il pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.



ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; l'Organo di Controllo/Revisore (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci, viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

A ciascun associato è attribuito un voto, purché iscritto da almeno tre mesi.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del socio. Il voto si esercita in modo palese.

Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea a altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire:

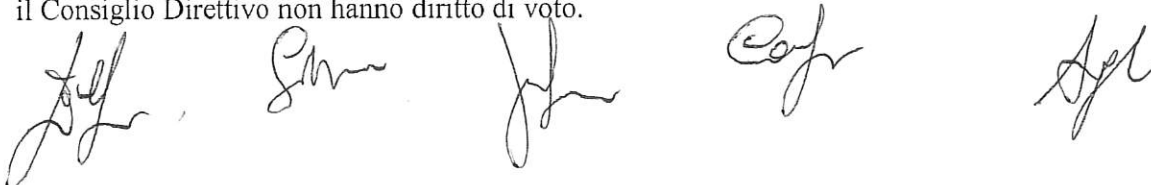
- ai Soci risultanti dal Libro dei soci;
- al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo all'indirizzo reso noto all'atto della accettazione della carica o successivamente variato, almeno 7 (sette) giorni prima (nei casi di urgenza anche mediante telegramma almeno 2 giorni prima) contenete l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può prevedere anche la seconda convocazione purché in giorno diverso dalla prima.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci, tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice, tranne in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche statutarie;
- materie per le quali è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, anche in seconda convocazione

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei Soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

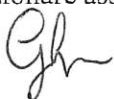
ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione dei Soci; redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- perfezionare assunzioni e conferire incarichi di collaborazione.



Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici soci, durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, e un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.



Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In particolare il Presidente, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, ha il potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti pubblici rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo atti di costituzione di garanzie, anche fideiussorie, che venissero richieste da CE, Stato o Regione nell'Ambito del finanziamento delle varie iniziative;
- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 14 – DIRETTORE DEL PREMIO GIUSEPPE ZILLI

Il Direttore del Premio Giuseppe Zilli è nominato dal Consiglio Direttivo tra personalità influenti del mondo del giornalismo esterne agli organi sociali e dura in carica 3 anni.

Le responsabilità e le funzioni del Direttore sono stabilite dal Regolamento del Premio.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

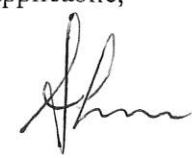
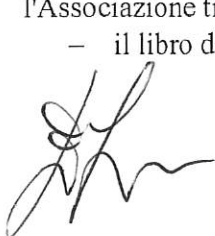
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16 - LIBRI SOCIALI/SCRITTURE CONTABILI

Oltre alla tenuta degli altri libri e scritture contabili, prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro dei soci;



- il Registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 17 - ENTRATE

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- il percepimento della quota annuale;
- il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti dei soci diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai soci non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività dell'Associazione
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, come previsto al precedente articolo 4.

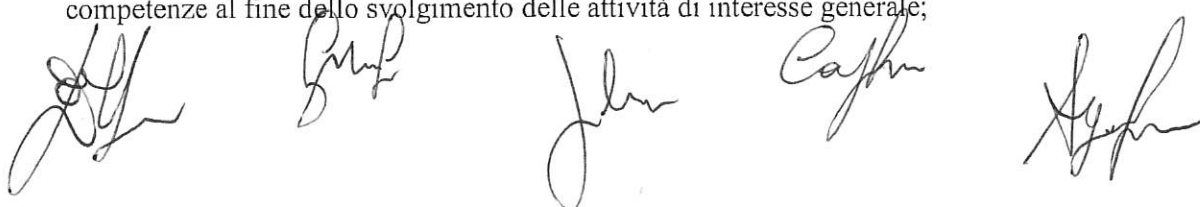
ARTICOLO 18-INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti dei Soci destinati a incremento patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai soci destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore dei soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo settore e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale;




- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, al fondatori, al componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, al soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, al loro parenti entro il terzo grado ed al loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 19 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nel rispetto della Normativa applicabile e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato a cura del Consiglio Direttivo presso i competenti Registri.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché ai soci.

Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini e modalità di cui sopra.

ARTICOLO 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21-REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Soci sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

